

NOTA DI LETTURA

DELLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DELLE PROVINCE

NELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

ART. 1

Commi 22 e 23 – Le norme intervengono sul regime delle agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 l.n. 104/92.

Comma 44 – Prevede che entro sei mesi venga emanato un provvedimento per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche, nonché nelle regioni ed enti locali, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei bilanci *standard* e dei dati di contabilità'.

Comma 152 – Prevede che entro 60 gg venga emanato un provvedimento delle Dogane in cui stabilire modalità e termini di trasmissione, per gli enti locali che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale provinciale sull'energia, nonché le informazioni sulle procedure di liquidazione e di accertamento delle addizionali stesse.

Comma 153 – Entro un limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, le Province possono riscuotere direttamente l'addizionale sul consumo di energia per potenze impegnate superiore a 200 kw. Le province saranno individuate con decreto del Ministero dell'Economia con priorità per quelle confinanti con le Province di Trento e Bolzano, la Svizzera e quelle nelle quali oltre il 60% dei comuni ricade nella zona climatica F.

Comma 154 – Viene innalzata l'aliquota massima dell'Imposta Provinciale di Trascrizione dal 20% al 30% della tariffa base

Comma 155 – Gli enti locali possono ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti per eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere, senza aggravio per la finanza pubblica. L'istanza va presentata al Ministero dell'Economia il quale si pronuncia entro 30 gg.

Comma 158 – Prevede che i dirigenti degli enti locali possano nominare messi notificatori per gli atti di accertamento dei tributi locali nonché atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie;

Comma 159 – I messi devono essere individuati tra dipendenti dell'ente, dipendenti dei soggetti cui è affidata la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Comma 160 – Il messo notificatore esercita le sue funzioni all'interno del territorio dell'ente locale che lo ha nominato.

Comma 161 – Gli enti locali procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, infedeli o ritardati pagamenti, attraverso notifica al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Comma 162 – Gli accertamenti vanno motivati e documentati e corredati delle informazioni utili al contribuente ai fini della promozione del riesame in sede di autotutela.

Comma 163 – Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'accertamento il titolo esecutivo di riscossione deve essere notificato al contribuente.

Comma 164 – Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal versamento; l'ente locale deve provvedere al rimborso entro 180 gg di presentazione dell'istanza

Comma 165 – Gli interessi sono determinati dagli enti impositori nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.

Comma 166 – Il pagamento dei tributi locali deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Comma 167 – Gli enti locali devono disciplinare le modalità di compensazione tra le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Comma 168 – Gli enti locali devono stabilire, per ogni tributo, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza si applica la disciplina di cui all'art. 25, l.n.289/2002.

Comma 169 – Gli enti locali devono deliberare le proprie tariffe e aliquote entro la data fissata dalle norme statali per il bilancio di previsione. Le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra richiamato.

Comma 170 – Ai sensi del coordinamento di cui all'art. 117, co.2, lett. r) Cost., gli enti locali devono trasmettere al ministero dell'economia i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza; in caso di inosservanza viene sospesa l'ultima rata del contributo ordinario.

Comma 171 – Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Comma 179 – Gli enti locali possono conferire poteri di accertamento, contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale, per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, ai dipendenti dell'ente o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché iscritti all'albo.

Comma 180 – Le norme di cui al comma precedente non si applicano in caso di violazioni del Codice della Strada.

<p><u>Comma 184</u> – Prevede che in attesa della completa attuazione del decreto legislativo 152/06 (Codice Ambientale), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun comune per il 2006 resta invariato anche nel 2007.</p>
--

Comma 202 – Si prevede che i beni confiscati per reati di tipo mafioso debbano essere trasferiti al comune di riferimento per attività istituzionali, ma anche alla Provincia o alla regione. Tali enti possono poi affidare tali beni alle associazioni rappresentative di enti locali oppure alle comunità di recupero.

Comma 218 – Si prevede che le trascrizioni e le annotazioni nei pubblici registri degli atti relativi al sequestro, fermo amministrativo e confisca, non sono dovute.

Comma 265 – Gli enti locali hanno diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa controllata, che siano ubicati in aree naturali protette.

Comma 323 – La norma interpreta la disciplina dell'accesso agli ecoincentivi ex dl 138/02 che per le Province ha interessato (IPT) l'arco temporale luglio 02- marzo 03, definendo l'ambito di accesso al diritto all'agevolazione.

Comma 449 – Gli Enti locali possono ricorrere al sistema delle convenzioni realizzate dalle centrali di acquisto regionali (comma 456) ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazioni di contratti di acquisto. Le centrali regionali e la Consip costituiscono un sistema a rete (comma 457)

Comma 463 – A fronte della riorganizzazione societaria di Sviluppo Italia, viene eliminata la possibilità per gli enti locali di avvalersi di tale società per interventi nelle aree depresse.

Comma 474 – Viene istituita la Commissione Tecnica per la finanza pubblica, 10 membri, per le seguenti finalità: armonizzazione finanza pubblica, e della classificazione delle spese, trasparenza dati di finanza pubblica, ecc.

Commi 475-479 – La Commissione di cui sopra opera in base a programmi predisposti dal Ministero dell'economia; viene istituito un apposito Servizio Studi presso la RGS; la Commissione si avvale delle strutture di supporto già utilizzate per l'Alta Commissione . Entro il 31 gennaio 2007 la Commissione sarà nominata tra esperti di alto profilo tecnico scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica, di cui scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza Unificata. Le nomine durano tre anni e possono essere rinnovati solo una volta.

Comma 524 - La norma consente all'Agenzia dei Segretari di bandire un corso-concorso, della durata di 9 mesi, oltre a tre mesi di tirocinio pratico.

Comma 557 – Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale e garantiscono il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Le riduzioni dell'1% previste dalla legge finanziaria 2006 e le assunzioni limitate dal dpcm si disapplicano con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

Comma 558 – Gli enti locali possono procedere, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e i posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tali caratteristiche con contratti stipulati prima del 29.9.06, ovvero lsu, previo espletamento di prove selettive.

Comma 559 – Il personale dei consorzi agrari collocato in mobilità può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche.

Comma 560 – Gli enti locali, nel triennio 07-09, che vogliano assumere a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive, riservano almeno il 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di co.co.co (escluse nomine politiche) per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29.9.06

Comma 561 – Gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno per l'anno 2006 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Comma 564 – Prevede che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada possa essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto e altre forme flessibili di lavoro.

Commi 580-1 – Viene istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio di amministrazione, di cui faranno parte l'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Dal 31.3.07 è soppressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione

Commi 587-8-9-0 – Prevede che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti locali comunichino alla funzioni pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e le società a totale e parziale partecipazione da parte degli enti stessi, indicando ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno e onere complessivo gravante per l'anno sull'ente, oltre al numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo e il loro trattamento economico. In caso di mancata o incompleta comunicazione l'ente non potrà erogare somme al consorzio o società, e verranno detratte le medesime somme dall'ente sostenute a valere su qualsiasi fondo erogato dallo Stato. Tali norme costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Commi 594-599 – Le Regioni, Comuni e Province, fatti salvi gli uffici di rappresentanza presso gli organi UE nonché quelli delle associazioni nazionali degli enti locali, non possono sostenere spese per l'acquisto o gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri o per la istituzione di uffici o strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale e turistica, se tali spese vengono coperte con fondi derivanti da trasferimenti da parte dello Stato.

In caso contrario, una cifra pari alle spese viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione o ente locale dallo Stato in corso d'anno.

Comma 625 – Si attivano piani di edilizia scolastica *ex lege* 23/96, autorizzando 50 milioni di euro per il 2007, 100 per il 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Stato, Regione ed ente locale interessato concorrono in parti uguali per l'ammontare sopra indicato ai fini del finanziamento dei singoli interventi.

Commi 676-693 (patto di stabilità interno) Viene definito l'obiettivo per ogni singolo livello di governo locale, basato sul miglioramento dei saldi. L'obiettivo viene individuato attraverso coefficienti legati all'indebitamento e alla spesa corrente, facendo riferimento ai dati del triennio 2003-2005. Viene specificato che il bilancio di previsione deve essere approvato, a partire dal 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di

competenza tali da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

Per gli enti locali istituiti dal 2006 il patto di stabilità interno dovrà essere osservato a partire dal 2009 assumendo come base di calcolo il 2007.

Gli enti locali commissariati sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali; sono altresì esclusi dal patto 2006 e 2007 gli enti locali che negli anni 2004 e 2005, anche per frazione d'anno, sono stati commissariati per mafia.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, gli enti locali dovranno adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso gli enti non adempiano il presidente della provincia, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati alla RGS; decorso inutilmente tale termine, l'IPT a partire dal 1° luglio è aumentata del 5% rispetto alle tariffe vigenti nella provincia.

Commi 694-695 - Vengono abrogate le norme – previste dalla legge finanziaria 2006, che limitano, per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali, l'acquisto di immobili ovvero riducono i trasferimenti erariali per il corrispondente ammontare

Commi 696-697 Viene confermato il regime di determinazione dei trasferimenti erariali nonché le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale all'Irpef

Comma 698 – Viene innalzato dal 12% al 15% il rapporto tra interessi e primi tre titoli delle entrate, ai sensi dell'art. 204 del TU in materia di assunzione di mutui.

Comma 699 Viene eliminata la possibilità per gli enti locali virtuosi (rispetto al patto 1999) di rimborsare anticipatamente i prestiti con la Cassa DDPP senza oneri aggiuntivi

Comma 700 – Viene eliminata la disposizione che prevedeva l'attribuzione, da parte delle regioni, dei proventi del demanio idrico alle Province montane.

Comma 701 – Viene eliminato l'obbligo, per gli enti locali, di trasmettere la previsione cumulata di cassa articolata per trimestri; vengono abrogate le sanzioni per gli enti locali

che non rispettano il patto di stabilità per il 2006 (indebitamento, assunzioni, acquisti beni e servizi), nonché l'obbligo di fornire una attestazione di rispetto del patto all'istituto bancario cui si richiede il finanziamento di investimenti. Si rileva incongruenza con il regime delle sanzioni di cui al comma 561.

Comma 710 – Vengono confermate le disposizioni relative allo scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio

Comma 711 – Vengono ridefinite delle condizioni per il rimborso IVA agli enti che hanno esternalizzato i servizi.

<p><u>Commi 718-719</u> – Vengono dettate norme specifiche per i compensi dei componenti dei consigli di amministrazioni di società che siano anche amministratori locali, nonché in materia di indennità di fine mandato.</p>

Comma 720 – Si modifica il decreto legge 223/06, art. 13 inerente le società partecipate da amministrazioni pubbliche, regionali o locali. La norma prevede un tempo maggiore (da 12 a 24 mesi) per la dismissione delle attività non consentite, cioè i servizi a favore di enti diversi da quelli costituenti; inoltre elimina l'obbligatorietà del ricorso alle procedure pubbliche per la cessione delle società costituite aventi ad oggetto le attività non consentite e fa salvi gli effetti dei contratti le cui procedure di aggiudicazione sono state bandite prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

Commi 725-735 – La legge finanziaria interviene direttamente a disciplinare i compensi degli amministratori locali che siano nominati all'interno degli organi di amministrazione delle società, siano esse miste o interamente pubbliche e partecipate da enti locali.

Commi 736-8 – Viene ulteriormente disciplinato il ricorso alla gestione dei derivati: si può ricorrere ad operazioni di gestione del debito solo per ridurre le passività anche in considerazione dei rischi che si assumono.

Comma 739 - Viene aggiunta una nuova fattispecie nell'elenco che indica le operazioni che sono considerate indebitamento: operazioni di cessioni o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume nuove obbligazioni.

Comma 1152 – Per il potenziamento della viabilità non Anas di Sicilia e Calabria, vengono stanziati rispettivamente 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-8-9. Tali risorse, a valere sul fondo aree sottoutilizzate, vengono ripartite tra le province in proporzione alla viabilità di ciascuna di esse.

Comma 1165 – Finanziamento per i centri per l'impiego, pari a 27 milioni di euro per il 2007 e 51,6 per il 2008 a valere sul Fondo per l'Occupazione

Comma 1166 – Viene prevista la possibilità di prorogare, previa intesa con la regione e per l'anno 2007, le convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di ASU. A tal fine viene stanziata una somma massima di 35 milioni di euro. Nel limite di 15 milioni di euro vengono realizzate misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti locali da almeno un triennio.